



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/17 bis

19 maggio 2026

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 1881 del 19 maggio 2026. Bando del concorso interno, per titoli ed esami, a 9 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico, di cui n. 2 posti in ambito bio-chimico, n. 3 posti in ambito energetico e n. 4 posti in ambito costruzioni e impianti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Decreto n. 1881 del 19/05/2026

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 102, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale prevede, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, un concorso interno per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico - scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 29 marzo 2022, n. 49, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 giugno 2019, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall’A.G.I.D. (Agenzia per l’Italia Digitale) per l’attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II n. 21516 del 9 marzo 2026 concernente il numero dei posti da mettere a concorso per la qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota n. 6968 del 13 aprile 2026, con cui l'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha indicato il numero di posti da attribuire agli ambiti tecnico-scientifici;

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 9 posti complessivi per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico scientifico, di cui n. 2 posti in ambito bio-chimico, n. 3 posti in ambito energetico e n. 4 posti in ambito costruzioni e impianti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo;
- 2) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dal liceo scientifico individuato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

15 marzo 2010, n. 89, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, in tutti gli indirizzi individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali del settore industria e artigianato, in tutti gli indirizzi individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;

- 3) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione e devono permanere fino al momento della riqualificazione.

Art. 3

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, sezione Concorso Interno, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora l'ultimo giorno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 23:59:59 del termine utile, non permetterà più l'invio della domanda.

Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando di concorso per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nonché all'indirizzo intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve verificare i dati visualizzati e dichiarati, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) appartenenza al ruolo degli operatori e degli assistenti con almeno sette anni di effettivo servizio nel medesimo ruolo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- g) diploma d'istruzione secondaria posseduto fra quelli indicati al punto 2 dell'art. 2 del presente bando di concorso;
- h) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera f), abilitazioni professionali, di cui al successivo articolo 7, tipologia, data di conseguimento, durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;
- i) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

Per ciascun ambito professionale tecnico-scientifico, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2022, n. 49; è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno e individuati tra docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o tra professori universitari.

Con il medesimo decreto è nominato, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, un membro supplente, che abbia gli stessi requisiti del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.

Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5

Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, sulle materie, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico:

a) ambito bio – chimico:

1. Biologia;
2. Microbiologia e tecnologie di controllo;

b) ambito energetico:

1. Fisica;
2. Fisica ambientale;

c) ambito costruzioni ed impianti:

1. Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
2. Progettazione, costruzioni e impianti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie della prova scritta, su quelle di seguito elencate, differenziate e specificate per ciascun ambito tecnico-scientifico:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a) ambito bio – chimico:

1. Tecnologie chimiche industriali;
2. Chimica organica e biochimica;

b) ambito energetico:

1. Meccanica, macchine ed energia;
2. Tecnologie meccaniche di processo e prodotto;

c) ambito costruzioni ed impianti:

1. Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti elettrici ed elettronici, civili e industriali;
2. Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti termici e idraulici, civili e industriali;

nonché sulle seguenti materie comuni a tutti gli ambiti:

1. Elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 6

Modalità e calendario della prova scritta

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, comprensive di sede, giorno e orario, sono rese note, con avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

Titoli e anzianità di servizio

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono: titoli di studio, abilitazioni professionali e anzianità di effettivo servizio.

Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line negli appositi spazi previsti, pertanto, eventuale ulteriore documentazione presentata non sarà considerata e valutata.

I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 3,00:
 - 1. biotecnologie (classe L-02);
 - 2. scienze biologiche (classe L-13);
 - 3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25);
 - 4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27);
 - 5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29);
 - 6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30);
 - 7. scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32);
 - 8. scienze geologiche (classe L-34);
 - 9. laurea conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
- b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50;
- c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: punti 4,00:
 - 1. biologia (classe LM-06);
 - 2. biotecnologie agrarie (classe LM-07);
 - 3. biotecnologie industriali (classe LM-08);
 - 4. biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09);
 - 5. fisica (classe LM-17);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

6. scienze chimiche (classe LM-54);
 7. scienze della natura (classe LM-60);
 8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69);
 9. scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71);
 10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73);
 11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74);
 12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe LM-75);
 13. scienze geofisiche (classe LM-79);
 14. laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi);
- d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 2,00;
 - e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti 0,30;
 - f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e): punti 0,15;
 - g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,50;
 - h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g): punti 0,25;
 - i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 0,75;
 - l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00;
 - m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.

I punteggi dei titoli di studio sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree e lauree



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale.

Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti 0,10 punti, cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

Formazione e approvazione delle graduatorie finali

Le graduatorie di merito di ciascun ambito tecnico scientifico sono formate dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, distinta per ciascun ambito tecnico scientifico, tenendo conto, nell'ordine, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della qualifica, dell'anzianità di qualifica, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali di ciascun ambito tecnico scientifico e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie.

Il citato decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvvf.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, cancellazione degli stessi nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi – Roma – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 10

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio V – Concorsi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
f.to Visconti